

ORIGINALE



CITTA' DI CASTELVETRANO

Provincia Regionale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 201 del 8 MAG. 2014

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento di Polizia Mortuaria dei Servizi funerali cimiteriali. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di Maggio in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig. Avv Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
LOMBARDO Francesco
FAZZINO Vito
CASTELLANO Maria Rosa
CAMPAGNA Marco Salvatore
CENTONZE Antonino

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
X	
	X
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n° 142/90, recepita con L.R. n° 48/91, modificata con L.R. n.30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e la legge 30 marzo 2001, n. 130, disciplinano la materia della cremazione e della dispersione delle ceneri;

CHE la Regione Siciliana, al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale, ha emanato la legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione delle ceneri, affidamento e/o dispersione delle ceneri”;

CHE è necessario adeguare, in conformità alle disposizioni introdotte dalle suddette norme legislative, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dei servizi funerali cimiteriali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n° 245 del 30.06.1988 e successivamente integrato con deliberazioni consiliari n° 221 del 22.09.1990 e n° 72 del 23.07.1999;

CHE è necessario modificare, in particolare, gli articoli dal n°87 al n°94 del capo IX del citato regolamento comunale, secondo quanto riportato nel testo allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno e necessario proporre al Consiglio comunale, per le suesposte motivazioni, di modificare il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dei servizi funerali cimiteriali;

VISTO il parere reso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b), del D.L. 10.10.2012 n. 174, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, dal Dirigente del Settore “Affari Generali, Programmazione Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi” e dello “Staff del Sindaco;

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n° 285;

VISTA la legge 30.03.2001, n° 130;

VISTA la legge regionale 17.08.2010, n°18

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

- 1. PROPORRE** al Consiglio Comunale la modifica del “Capo IX” del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria dei servizi funerali cimiteriali indicato in premessa, limitatamente agli articoli dal n° 87 al n° 94, come riportato nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione l. E. di aver adottato il 12 il° comma della
L. R. n. 44/91.

CAPO IX**CREMAZIONE**

Il presente capo, al fine di garantire il diritto di ciascun individuo di disporre delle proprie spoglie mortali, disciplina la cremazione delle salme, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dal D.P.R. n. 285/1990, dalla legge n. 130/2001 e secondo le disposizioni contenute nella legge regionale del 17 agosto 2010, n. 18.

Art.87**Costruzione e gestione dei crematori**

- 1) I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
- 2) Il progetto di costruzione di un crematorio, corredato da una relazione nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia, è deliberato dal Consiglio comunale.
- 3) Il Comune può realizzare e gestire il crematorio anche in forma associata, con il coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni, degli enti morali e/o delle associazioni senza scopi di lucro che abbiano tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati.
- 4) All'interno dei recinti cimiteriali è realizzato il "Giardino della memoria", un'area destinata alla dispersione delle ceneri, da mantenere verdeggianti, durante l'alternarsi delle stagioni, in omaggio ai defunti, da curare dal punto di vista agronomico, per evitare l'insorgenza di inquinamento e l'alterazione dell'equilibrio del suolo.

Art. 88**Autorizzazione alla cremazione**

- 1) La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, che la rilascia acquisito un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 2) L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.

- c) In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
- d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Per ogni cremazione autorizzata l'Ufficiale dello Stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

Presso il crematorio è tenuto apposito registro ove sono annotate tutte le autorizzazioni alla cremazione contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

L'Ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera C, o in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio on line del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni

Art. 89

Consegna e riconoscimento della salma

La salma da cremare è portata dal personale del cimitero al crematorio e consegnata al personale addetto, appositamente incaricato.

Alla consegna, due testi devono, sotto la propria responsabilità, confermare l'identità della salma contenuta nel feretro, con quella destinata alla cremazione.

Art. 90

Esecuzione della cremazione ed identità delle ceneri

- 1) La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'Autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro. Sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
- 2) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere riposte in apposita urna sigillata recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici del defunto.
- 3) Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termo-deperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.
- 4) Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne che possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizi di questi edifici vengono stabilite nei regolamenti comunali di igiene.
- 5) Alle operazioni della cremazione non possono assistere persone estranee alla famiglia del defunto e al servizio, salvo speciale autorizzazione da parte della Direzione del cimitero.

Art. 91

Destinazione, consegna e trasporto delle ceneri

- 1) Nel rispetto della volontà del defunto, l'urna può essere:
 - a) tumulata in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b) inumata, qualora il materiale dell'urna sia biodegradabile;
 - c) conservata all'interno del cimitero in appositi luoghi a ciò destinati;
 - d) consegnata al soggetto affidatario indicato in vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido;
- 2) Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai famigliari.
- 3) Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 90.
- 4) La consegna dell'urna cineraria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali:
 - a) il primo deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale;
 - b) il secondo conservato da chi prende in consegna l'urna;
 - c) il terzo trasmesso all'Ufficio di stato civile.
- 5) Il secondo esemplare del verbale di cui al superiore comma 4 deve essere consegnato, da chi prende in consegna l'urna, all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da questi conservato.
- 6) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 7) Il cimitero deve avere un cinerario comune, come previsto dal comma 6 dell'art.80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione, oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Tale cinerario, costruito in muratura oppure in lamiera, è conformato in modo idoneo al contenimento di materiale sfuso e munito di dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte opposta a quella della loro immissione.

Art. 92

Affidamento e dispersione delle ceneri

- 1) In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) Nel cinerario comune appositamente predisposto all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
 - b) All'interno dei recinti cimiteriali nell'area "giardini della memoria " appositamente predisposta:

c) In aree private

La dispersione in aree private deve avvenire al di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività con finalità di lucro;

d) In natura.

2) La dispersione delle ceneri in natura è libera ed è consentita nei seguenti luoghi:

a) In montagna a distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi;

b) In mare, nei laghi, anche artificiali, a distanza di oltre 100 metri dalla riva;

c) Nei fiumi;

d) Negli altri luoghi individuati nell'ambito degli spazi cimiteriali;

e) In mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua la dispersione è consentita esclusivamente nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3) La dispersione è vietata nel centro abitato come definito dalla vigente legislazione.

4) Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'affidamento personale, le ceneri sono conferite nel cinerario comune.

Art. 93

Senso comunitario della morte e spazi per il commiato

1) All'interno del "Giardino della memoria", affinché non sia perduto o affievolito il senso comunitario della morte, è reso disponibile all'utenza un archivio informatico delle biografie dei defunti, adiacente al cinerario comune.

2) Nell'archivio suddetto può assegnarsi uno spazio per l'inserimento di cenni biografici e di immagini. Le inserzioni sono autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di un'apposita commissione, con procedure analoghe a quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le strutture sepolcrali.

3) Al fine di consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato anche nel caso di cremazione, il Comune realizza, anche in forma associata, spazi per il commiato, consistenti in luoghi all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali sono deposti i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili. Lo spazio per il commiato comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato.

Art. 94

Cremazione degli indigenti

1) Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessa sono sostenuti, conformemente alle normative statali e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale.